

# **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "LOGOS"**

## **Costituzione, sede, durata, oggetto sociale**

1) Ai sensi della [legge 7 dicembre 2000, n. 383](#), della L.R.T. 42/2002, e delle norme del codice civile in tema di associazioni è costituita l'Associazione di promozione sociale denominata "LOGOS", con sede in Empoli (FI), via Tripoli n°73, che ha durata a tempo indeterminato.

2) L'associazione non ha finalità di lucro e si propone di svolgere attività di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

E' esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati.

In particolare, l'associazione si pone come finalità istituzionali la promozione della salute in tutti gli ambiti ed in tutte le fasce della popolazione, con specifica attenzione:

1. alla prevenzione di comportamenti a rischio come l'uso di sostanze psicoattive legali e illegali, il gioco d'azzardo, le non corrette abitudini alimentari e le difficoltà relazionali e comunicative;
2. alla promozione di stili di vita salutari;
3. al sostegno di quei soggetti con particolari problematiche socio-comportamentali, come l'uso di sostanze psicoattive legali e illegali, il gioco d'azzardo, le non corrette abitudini alimentari e le difficoltà relazionali e comunicative;
4. alla formazione/preparazione delle figure che, in vari modi, possono interagire con i soggetti di cui sopra;
5. allo sviluppo di appropriate competenze a livello emozionale, comunicativo e relazionale;
6. alla promozione di interventi mirati all'inclusione sociale;

che cercherà di perseguire svolgendo le seguenti azioni:

1. interventi a livello scolastico, attuati attraverso specifici progetti sviluppati promuovendo, ove possibile, la collaborazione attiva degli istituti interessati e di tutte le figure presenti (ragazzi, genitori, insegnanti, dirigenti, ecc...);

2. attività di gruppo;
3. colloqui individuali;
4. progettazione/realizzazione di eventi finalizzati al proseguimento degli scopi sociali dell'associazione.

### **Associati**

3) Possono far parte dell'associazione le persone fisiche e giuridiche che ne condividono gli scopi.

Gli associati sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo, alla partecipazione alla vita associativa, nonché al rispetto dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

4) Ai fini dell'adesione all'associazione, chiunque ne abbia interesse può fare domanda scritta e motivata al Consiglio Direttivo, che provvede all'ammissione sulla base delle motivazioni esposte dal richiedente.

Contro l'eventuale diniego di ammissione, motivato, è possibile proporre appello all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo provvede all'esclusione del socio che abbia dimostrato di non condividere gli scopi dell'associazione o in caso di mancato pagamento della quota sociale.

Contro il provvedimento di esclusione è possibile proporre appello in Assemblea.

5) L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

6) L'associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività, prestate in forma libera e gratuita, dagli associati.

In caso di particolare necessità, l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati.

## **Organi dell'Associazione**

7) Gli Organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo ;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori (attualmente non presente ma da costituirsi qualora l'associazione prenda forma di persona giuridica).

8) L'Assemblea si compone di tutti gli associati in regola con il versamento delle quote associative.

Essa è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno e tutte le volte che sia necessario, ovvero quando ne faccia richiesta almeno un decimo degli associati. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, almeno dieci giorni prima, con indicazione del luogo, dell'ora e degli argomenti all'ordine del giorno.

In particolare, l'Assemblea delibera sull'approvazione del bilancio e sulla nomina del Consiglio di amministrazione.

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati. In seconda convocazione è validamente costituita con qualsiasi numero di associati presenti.

Ciascun associato può intervenire personalmente o per il tramite di un altro associato munito di delega scritta. Un associato non può avere più di una (1) delega.

L'Assemblea delibera con la maggioranza più uno degli associati presenti sia in prima che in seconda convocazione.

9) L'Assemblea straordinaria degli associati può modificare il presente Statuto a condizione che ad essa partecipi la maggioranza degli associati e che la delibera di modificazione sia assunta con il voto favorevole dei due terzi dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

10) Il Consiglio Direttivo si compone di tre (3) amministratori eletti dall'assemblea tra gli associati.

Il consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

In caso di morte o dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato, il Consiglio provvederà alla loro sostituzione mediante cooptazione.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato.

La carica di consigliere è gratuita.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, salvo quanto è riservato alla competenza dell'assemblea dalla legge e dal presente Statuto.

11) Al Presidente, eletto dall'Assemblea dei soci, spetta la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

In caso di assenza o impedimento, viene sostituito dal Vicepresidente eletto all'interno del Consiglio Direttivo.

13) L'Assemblea ordinaria degli associati, solo nel caso l'associazione prenda forma di persona giuridica e decida di avvalersi del Collegio dei Sindaci Revisori, provvederà alla nomina di tre Revisori dei conti effettivi e due supplenti, anche tra i non associati. Essi assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo e vigilano sull'amministrazione dell'associazione e sull'osservanza del presente Statuto.

Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

### **Bilancio Consuntivo e Preventivo**

14) Il Consiglio Direttivo predispone la bozza dei bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'assemblea per la relativa approvazione.

Il bilancio consuntivo si compone di un rendiconto economico-finanziario relativo all'esercizio sociale che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere approvato a maggioranza dall'Assemblea entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo.

E' vietata la distribuzione anche indiretta di proventi, utili o avanzi di gestione, gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti ed impiegati a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

Il bilancio preventivo è approvato a maggioranza dall'Assemblea entro e non oltre il 28

febbraio dell'anno a cui si riferisce.

I bilanci devono restare depositati presso la sede sociale per i quindici giorni precedenti le assemblee che li approvano, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivati interessi di consultazione.

### **Risorse economiche e Patrimonio dell'Associazione**

15) Le risorse economiche e il patrimonio dell'associazione, utilizzabili unicamente per l'esercizio delle sue attività statutarie, sono costituiti da:

- a) quote e contributi degli associati e da erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- b) eredità, donazioni, lasciti testamentari e legati;
- c) contributi di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarie;
- d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, ovvero entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento dell'associazione, quali eventi, feste e sottoscrizioni anche a premi;
- e) proventi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese agli associati e a terzi, anche nell'ambito di attività economiche di natura professionale, commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) altre entrate compatibili con le finalità sociali.

### **Responsabilità patrimoniale**

16) L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni stipulate.

L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Associazione stessa.

### **Scioglimento dell'Associazione**

17) In caso di scioglimento dell'associazione, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione di promozione sociale, e comunque a fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

### **Disposizioni finali**

18) Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alla [legge 7 dicembre 2000, n. 383, alla L.R.T. 42/2002](#), alle norme del codice civile e alla normativa vigente in materia.

Pistoia, 7 maggio 2009.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO